

Una data importante è quella del 1946 in cui nasce l'**UNICEF (fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia)**, una struttura creata dall'ONU, specializzata per l'infanzia, che nel 1953 diventa una organizzazione internazionale permanente.

Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la **Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia** che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. È un passo molto importante anche se ancora in questa Dichiarazione il bambino è considerato oggetto di cure non soggetto di diritto.

Questo salto avviene nel 1989 con l'adozione da parte dell'assemblea generale dell'ONU della **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child)** che oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito un punto di partenza, o meglio di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell'infanzia.

I suoi principi sono stati inseriti nel testo di 14 costituzioni nazionali e sono stati immessi nei programmi di studio di vari paesi. Ad essa fanno esplicito riferimento la **Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dell'Infanzia** del 1996 e la **Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini**; la **Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali** del 1993, la **Dichiarazione di Madrid** sugli aiuti umanitari del 1995, la **Dichiarazione di Stoccolma** contro lo sfruttamento sessuale dei bambini del 1996, la **Convenzione ILO n.182** sulle peggiori forme di sfruttamento minorile del 1999; la **Risoluzione del Parlamento Europeo sul traffico dei bambini** del maggio 2001.

Due protocolli, uno riguardante il **coinvolgimento dei minori nei conflitti armati**, l'altro sulla **vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile**, dopo la ratifica avvenuta da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono stati proposti agli stati per l'approvazione e l'acquisizione.

Un nuovo strumento che può essere nocivo dell'integrità fisica, morale e psicologica del minore è costituito dalla rete informatica; stanno maturando molte proposte di regolamentazione sull'argomento.

Che cos'è l'UNICEF

L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è una Agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1946 per aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nel periodo tra il 1946 ed il 1953 fu presente in vari Paesi europei e anche in Italia, con moltissimi interventi a difesa dei bambini. La situazione era drammatica: nel 1949 morivano più di 72 bambini ogni 1000 nati e in regioni poverissime come la Basilicata i morti erano addirittura 110 su 1000.

L'UNICEF aiutò l'Italia e l'Europa del dopoguerra in modo massiccio intervenendo con programmi alimentari, fornendo le prime incubatrici ai reparti di neonatologia, distribuendo farmaci essenziali per la vita, diffondendo l'alfabetizzazione di massa.

Con la graduale ripresa dell'economia dei paesi europei, le attività del Fondo vennero rivolte ai bambini dei paesi in via di sviluppo in Africa, Asia, America Latina, fino a che, nel 1953, a seguito dei risultati ottenuti, le Nazioni Unite decisero di prorogare indefinitivamente il mandato dell'UNICEF.

Nel 1965 l'UNICEF riceve il premio Nobel per la Pace.

Territorialmente l'UNICEF è presente in 158 paesi.

Le 5 priorità per L'infanzia

Nel 2000 tutti i paesi del mondo, riuniti in Assemblea generale, hanno fissato una serie di importanti traguardi (Obiettivi di sviluppo del Millennio) per ridurre da qui al 2015 le gravi disparità fra Nord e Sud del mondo in materia di salute, alimentazione, accesso alle risorse, rispetto dei diritti umani.

Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi l'UNICEF ha scelto di concentrare il proprio impegno per i bambini su cinque priorità:

1) Sviluppo della prima infanzia.

Ogni bambino ha il diritto di nascere nelle migliori condizioni possibili, ricevere tutte le cure di cui ha bisogno e di crescere sano e forte.

Per realizzare ciò sono necessari anche interventi migliorativi sulle madri.

2) Vaccinazioni e cure a basso costo.

La salute è il bene più prezioso per un bambino; infezioni quali malaria, polmonite, morbillo, dissenteria uccidono più bambini di qualsiasi guerra.

Campagne di vaccinazione di massa, disponibilità di farmaci a basso costo salvano milioni di vite di bambini.

3) Protezione dello sfruttamento.

In particolare:

- eliminare le peggiori forme di lavoro minorile;
- assistere i bambini vittime di sfruttamento sessuale;

- garantire il recupero ed il reinserimento in famiglia dei bambini vittime del traffico di minori.
- smobilitare e assistere i bambini soldato.
- sensibilizzare le comunità sui danni delle pratiche tradizionali di iniziazione come le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni precoci.

4) Istruzione di base, in particolare per le bambine.

L'istruzione è un diritto fondamentale perchè da ai bambini gli strumenti necessari per costruire il loro futuro, contribuire allo sviluppo della propria comunità, migliorare la vita delle generazioni future.

5) Lotta all'HIV/AIDS.

L'infezione da HIV è una delle più gravi emergenze sanitarie dell'umanità; migliaia di bambini hanno ereditato il virus da madri sieropositive che non hanno avuto accesso ai farmaci che limitano la trasmissione madre-figlio dell'HIV.

Le crudeltà, le violenze, i soprusi e le ingiustizie vanno ben oltre quelle che possono essere intuite dall'elenco precedente. La fame, la sete, la guerra, i genocidi che affliggono i minori di quella parte del pianeta che noi definiamo "terzo mondo" sono flagelli che devono farci vergognare, ma sono così eclatanti che nessuno può più fare finta di niente.

Non possiamo però ignorare i problemi dei minori della porta accanto che, pur se raramente mettono a rischio la loro vita, non sono meno pesanti per le conseguenze che possono procurare sullo sviluppo sociale ed affettivo di essi: la separazione dei genitori, l'istituto, il ricovero ospedaliero in strutture inadeguate e tante altre situazioni provocano traumi che rimangono sconosciuti e irrisolti.

La legislazione italiana in difesa del Minore

- L'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale sui Diritti dei Minori il 27 maggio 1991 con la legge n.176.
- Ha firmato ma non ancora ratificato i due protocolli opzionali contro i soldati-bambini e contro lo sfruttamento sessuale dei minori.
- Il 3 agosto 1998 ha emanato la legge n. 269: "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù".

- Il 31 dicembre 1998 con la legge n. 476 ha ratificato la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali.
- Ha ratificato la Convenzione ILO n. 182.

Il Governo, Il Ministero della Salute, di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, del Lavoro, per le Politiche Sociali, hanno al loro interno varie Commissioni governative, ministeriali ed interministeriali con la funzione di studiare le problematiche minorili e di proporre e promuovere leggi, iniziative e strumenti per la soluzione e la prevenzione dei problemi del minore che vanno da quelli della famiglia a quelli della cura del suo stato di salute, all'aiuto ad affrontare i problemi della droga, del fumo, dell'alcolismo e della violenza in tutte le sue accezioni; dette Commissioni si curano inoltre della definizione e dell'attuazione di avanzati programmi di pubblica istruzione e dell'applicazione della giustizia mirata al recupero ed al reinserimento del minore deviato nella società civile.

Il Processo penale minorile

La necessità di tutelare il minore in tutte le situazioni, anche quando risulta responsabile della commissione di un reato, ha portato l'Italia, come la maggior parte delle Nazioni, a prevedere una disciplina a parte per il processo a carico di imputati minorili al momento della commissione del fatto di reato.

La legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987, ha stabilito che tale disciplina deve essere effettuata:

- secondo i principi generali del nuovo processo penale;
- secondo le motivazioni e le integrazioni imposte dalle condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità, dalle esigenze della sua educazione.

Il D.P.R. n.448 del 22 settembre 1988 attua la legge delega e disciplina il processo penale minorile.

Il processo minorile mira:

- al recupero sociale del minore;
- all'adozione di provvedimenti che evitano l'applicazione della sanzione penale anche in caso di accertamento di responsabilità.

Per ottenere questi scopi sono indispensabili **accertamenti sulla personalità del minore** e quindi quelle indagini dirette ad accertare qualità psichiche indipendenti da cause patologiche che l'articolo 220 c.p.p. vieta nei processi a carico dei maggiorenni.

Organi giudiziari del processo minorile

Sono composti sulla base del principio di specializzazione.

L'organo giudicante è il **tribunale per i minorenni** costituito da quattro giudici, dei quali due sono magistrati togati e due sono membri laici (un uomo e una donna esperti di assistenza sociale, scelti tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia) che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

La sezione di Corte d'appello per i minorenni giudica invece sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa giudica con l'intervento di due esperti laici aventi i requisiti di cui sopra che si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

I Servizi minorili

Sempre seguendo il principio di specializzazione, ad ogni Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n.448/1988, l'autorità giudiziaria si avvale in ogni stato e grado del procedimento:

- dei servizi giuridici dell'amministrazione della giustizia;
- dei servizi di assistenza degli enti locali che hanno la funzione sia di fornire

all'autorità giudiziaria dati sulla personalità del minore, sia di svolgere attività di assistenza del minore stesso grazie alla possibilità di partecipare alla preparazione e all'attuazione di interventi che costituiscono il contenuto di misure penali disposte dal giudice.

Libertà personale

In tema di libertà personale, rispetto a quanto avviene nel procedimento ordinario, è ridotta la possibilità di emanare provvedimenti restrittivi e ciò in considerazione:

- della fragilità caratteriale propria del minorenni;
- della necessità di non causare dannose interruzioni nei processi di evoluzione della personalità.

In attuazione di queste esigenze, il legislatore delegato ha previsto, come criteri direttivi:

- 1) L'esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti;
- 2) La facoltatività di misure cautelari personali;
- 3) Il potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi ed inderogabili esigenze istruttorie o di tutela della collettività.

Misure cautelari

Secondo il D.P.R. n.448/1988 i minori risultano assoggettati ad un sistema cautelare autonomo.

Nella scelta tra le varie misure cautelari bisogna tenere conto, oltre dei criteri di **proporzionalità e adeguatezza** (ex art.275 c.p.p.), anche della esigenza di non interrompere i **processi educativi** in atto.

Le misure cautelari personali sono quattro:

- 1) Prescrizione (inerenti all'attività di studio o lavoro o ad altre attività utili all'educazione del minore).
- 2) Permanenza in casa.
- 3) Collocamento in comunità.
- 4) Custodia cautelare, di cui i termini di durata massima previsti dal c.p.p. sono ridotti della metà per reati commessi da minori di anni diciotto, di due terzi per reati commessi da minori di anni sedici.

Riti speciali

Non tutti i riti speciali previsti dal c.p.p. possono essere applicati nel procedimento penale minorile.

- Giudizio abbreviato e giudizio immediato sono consentiti.

- Per ciò che riguarda il giudizio direttissimo, la sua applicabilità è subordinata alla possibilità di compiere gli accertamenti sulla personalità del minore.
- È esclusa l'applicabilità del patteggiamento perché non consente di valutare a pieno la capacità decisionale dell'imputato che patteggia.
- È escluso il procedimento per decreto perché non consente di valutare adeguatamente la personalità del minore.

La definizione anticipata del procedimento

- 1) Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: può essere richiesta solo se ricorrono tre condizioni: tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, pregiudizio per le esigenze educative del minore determinate dalla prosecuzione del procedimento.
- 2) Messa alla prova: viene applicata quando il giudice sospende il processo perché ritiene di dover valutare la personalità del minore solo dopo che i servizi minorili abbiano effettuato le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Dopo il periodo di messa alla prova, il giudice può infatti estinguere il reato se ritiene che essa abbia avuto esito positivo.

Anomalie del procedimento minorile

- 1) Previsione, da parte del Consiglio dell'ordine forense, di un elenco di difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
- 2) Esclusione dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno.
- 3) Divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini idonee a identificare il minore.
- 4) Svolgimento dell'udienza dibattimentale a porte chiuse.